

*memorandum*

**08803-20**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -  
Claudio Cerroni  
Antonella Di Stasi  
Stefano Corbetta - Relatore -  
Ubalda Macrì

*ACN*

Sent. n. *89*  
CC - 15/01/2020  
R.G.N. 13460/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo  
nel procedimento a carico di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 10/01/2019 del Tribunale di Trapani

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio  
limitatamente alle statuizioni sulla confisca, il rigetto nel resto.

*h*

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Trapani, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a (omissis) la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso l' (omissis)

2. Avverso l'indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, già art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha ommesso di ordinare la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del reato per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, confisca obbligatoria anche nel caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 165, comma 2, cod. pen. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente disapplicato il disposto dell'art. 165, comma 2, cod. pen., avendo il (omissis) in precedenza fruito del beneficio, a nulla rilevando che la precedente sentenza di condanna si riferisca a un reato poi oggetto di depenalizzazione, in quanto sarebbe stato necessario investire della questione il giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. per ottenere la revoca della sentenza di condanna, ciò che, nella specie, non è avvenuto.

3. Il difensore di (omissis) ha tempestivamente depositato memoria con cui chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, essendo nel resto infondato.

2. Va preliminarmente osservato che il primo motivo, diretto a denunciare l'omessa statuizione di una misura di sicurezza patrimoniale, quale la confisca, da parte del giudice che ha pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è ammissibile.

Come recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (ud. 26/09/2019, ric. Savin), è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti, come, nella specie, la confisca.

3. Oltre che ammissibile, il motivo è anche fondato.

3.1. Va osservato che, in materia di reati tributari, la confisca è stata introdotta dall'art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, a norma del quale «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale», il quale stabilisce che «in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale (...) è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reato ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

3.2. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 14 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, che contestualmente ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 12-bis, a tenore del quale la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena. Come costantemente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, tra le due disposizioni appena indicate vi è continuità normativa (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 - dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016 - dep. 22/08/2016, D'Agapito, Rv. 267764), di talché non si pone una questione di successione nel tempo di leggi penali.

3.3. Da tali premesse, si è conseguentemente affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 - dep. 09/02/2017, Zaini, Rv. 268829; Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 - dep.

28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 - dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616).

3.4. Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto al principio poc'anzi richiamato: pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007, ha ommesso di disporre la confisca per equivalente relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi, senza necessità di alcun accertamento nel contraddittorio delle parti, nell'ammontare delle imposta IRPEF non versata, che, come risulta dal capo di imputazione, corrisponde a complessivi 434.524 euro. La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Trapani affinché provveda in applicazione dei citati principi di diritto.

4. Il secondo motivo, pur ammissibile, è infondato.

5. Preliminarmente si osserva che, come affermato da questa Corte, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena applicata illegittimamente, in quanto non subordinata agli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, cod. pen., può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., atteso che nel concetto di pena illegale rientra tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo (Sez. 6, n. 17119 del 14/03/2019 - dep. 18/04/2019, P, Rv. 275898).

Di conseguenza, per identità di *ratio*, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata applicata in violazione del disposto di cui all'art. 165, comma 2, cod. pen.

6. Quanto al merito, come emerge dalla sentenza impugnata, il <sup>(omissis)</sup> era stato precedentemente condannato, con pena sospesa, per il delitto di omesso versamento di contributi previdenziali, per un importo, tuttavia, inferiore a diecimila euro, circostanza puntualmente accertata dal Tribunale e non contestata dal ricorrente. E' perciò pacifico che il fatto, per il quale era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, non è più previsto dalla legge come reato, essendo i contributi omessi inferiori alla soglia di punibilità stabilita dall'art. 2, comma 1-bis, l. n. 638 del 1983, come introdotta dal d.lgs. n. 8 del 2016.

7. Ciò chiarito, non ha pregio l'argomentazione del ricorrente, secondo la quale sarebbe stato necessario preventivamente adire il giudice dell'esecuzione ai

sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. per ottenere la revoca della sentenza di condanna al fine di escludere l'applicazione dell'art. 165, comma 2, cod. pen., che impone di subordinare la sospensione condizionale della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1 nel caso in cui il beneficio venga concesso per la seconda volta.

Invero, come affermato a più riprese da questa Corte di legittimità, le precedenti condanne relative a fatti non più costituenti reato per *abolitio criminis* non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008 - dep. 21/04/2008, Scaccini, Rv. 239555; Sez. 5, n. 18 del 27/11/2007 - dep. 03/01/2008, Colombo e altro, Rv. 238876; Sez. 5, n. 15018 del 05/03/2004 - dep. 29/03/2004, Dell'Angelo, Rv. 228474).

Presupposto logico del principio ora affermato è che il giudice della cognizione può valutare incidentalmente le risultanze del casellario giudiziale per appurare l'intervenuta *abolitio criminis* dei fatti per i quali è intervenuta condanna definitiva, laddove ciò risulti evidente e non sia necessario il compimento di ulteriori accertamenti.

Del resto, come affermato da questa Corte, l'abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. Tale effetto si produce indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall'art. 673 cod. proc. pen., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa (Sez. 1, n. 7652 del 11/02/2004 - dep. 23/02/2004, Cunsolo, Rv. 227192).

Orbene, proprio la natura dichiarativa – e non costitutiva – della decisione ex art. 673 cod. proc. pen. consente al giudice della cognizione di rilevare incidentalmente, in sede di merito, l'intervenuta *abolitio criminis* dei fatti per i quali era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

8. Può perciò affermarsi in seguente principio di diritto: al fine di valutare la sussistenza di precedenti penali rilevanti ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen., il giudice di merito, sulla base di quanto emerge dagli atti, deve valutare incidentalmente l'intervenuta *abolitio criminis* di fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, ancorché per detti fatti non sia stato avanzato incidente di esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen.

9. Nel caso di specie, è pacifico – e non oggetto di contestazione – che la precedente condanna riportata dal (omissis) riguarda un fatto che non è più previsto dalla legge come reato; correttamente, pertanto, il giudice di merito non l'ha considerata ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 165, comma 2, cod. pen.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia al Tribunale di Trapani per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 15/01/2020.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Luca Ramacci

